

Autenticazione di firma per passaggio di proprietà di veicoli

SERVIZIO COMPETENTE:

SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO ANAGRAFE

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:

Manelli Loredana – Casulli Sara – Bondavalli Monica – Cavazzuti Andrea – Fontanili Angela – Martinelli Cristiana

DESCRIZIONE PROCEDIMENTO:

Il cittadino che detiene la proprietà di un bene mobile registrato (autoveicoli, motocicli, barche, velivoli o rimorchi ecc) può sottoscrivere la Dichiarazione di Vendita presso l'Ufficio Anagrafe.

L'atto di vendita deve essere redatto sul retro del certificato di proprietà, al riquadro T.

Il modello deve essere compilato a cura di chi vende e il ruolo del Comune si esaurisce nella sola autenticazione della firma del venditore che, pertanto, deve presentarsi personalmente munito di un documento d'identità valido, per firmare davanti al funzionario comunale incaricato.

Se il veicolo non è intestato a una persona fisica ma a una società, la firma deve essere apposta dal titolare o dal legale rappresentante della società, dimostrando il suo ruolo con idonea documentazione.

Non è necessaria la presenza dell'acquirente.

L'autentica non prevede nessuna valutazione del contenuto dell'atto e delle dichiarazioni: serve solo a verificare l'identità del venditore che firma, attraverso un documento di riconoscimento valido.

Con l'autenticazione della firma presso l'Ufficio Anagrafe, il passaggio di proprietà non è completato in quanto l'acquirente, entro 60 giorni dalla data dell'autentica della firma sull'atto di vendita, dovrà chiedere la trascrizione, previo pagamento della relativa imposta, e l'aggiornamento del Certificato di Proprietà recandosi ad uno STA (Pubblico Registro Automobilistico, Ufficio Motorizzazione, Automobile Club o studi di consulenza automobilistica – agenzie pratiche auto).

In ogni caso, tutte le informazioni relative al passaggio di proprietà o a casi particolari sono disponibili nel sito dell'ACI al seguente percorso: <http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/passaggio-di-proprietà.html>

Autenticazione di firma per passaggio di proprietà di veicoli

In presenza del **certificato di proprietà digitale** l'utente che voglia autenticare la firma in Comune tutte le persone in possesso del nuovo Certificato di Proprietà devono recarsi all'ACI, a uno Sportello Telematico dell'Automobilista, muniti di ricevuta di possesso del Certificato e provvedere a materializzarlo rendendolo cartaceo. Solo dopo aver ottenuto la stampa del digitale dall'operatore ACI sarà possibile effettuare l'autentica della firma sulla dichiarazione di vendita.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

- **Certificato di proprietà** del veicolo già compilato nella parte "Dichiarazione di Vendita" sul retro, riquadro T, con i dati dell'acquirente (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale) e il prezzo di vendita;
- **Documento di identità** valido del dichiarante (venditore);
- **Marca da bollo da € 16,00;**
- In caso di procuratore, tutore o di legale rappresentante di ditta o società, è necessario esibire l'atto che autorizza alla firma (procura, visura camerale).

COSTO:

L'autenticazione di firma su certificato di proprietà per passaggio di proprietà di veicoli prevede il pagamento di una **marca da bollo (Euro 16,00)**

TEMPISTICA: Rilascio immediato

INFORMAZIONI UTILI:

1. Se il certificato di proprietà compilato e autenticato non viene portato al PRA per la registrazione, il veicolo rimane intestato al vecchio proprietario e può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (es. danni provocati a cose o persone, tasse auto non versate, contravvenzioni al Codice della Strada).
2. Sono autorizzati ad autenticare le firme oltre ai notai e agli uffici comunali:
 - Gli sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) attivi presso le delegazioni ACI e Agenzie Pratiche Auto;
 - Gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA;
 - Gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: *Decreto Legge 04.07.2006, n. 223 convertito in Legge n. 248/2006*